



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 55/10 DEL 17.11.2015

**Oggetto: Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, ubicato nel Comune di Monti (OT).
Proponente: Movistrade Cogefi Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Movistrade Cogefi ha presentato il 18 agosto 2015 l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa alla "Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006". L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lett. w ("Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.") dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

L'intervento consiste in un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti durante la realizzazione del Lotto 7 dei "Lavori di Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia", nel corso delle attività di demolizione di sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso e di strutture in calcestruzzo armato di ponti sull'attuale tracciato.

Il progetto complessivo dell'infrastruttura stradale Sassari - Olbia è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, conclusasi con Decreto di compatibilità ambientale n. DVA_DEC-2011-0000060, contenente, tra le altre, la seguente prescrizione (4.c) recante: "Al fine di limitare lo smaltimento in discarica, laddove possibile, dovranno essere riutilizzati in conformità alle norme vigenti, previo trattamento, i materiali derivanti dalla demolizione delle opere in calcestruzzo, muratura e sovrastrutture in conglomerato bituminoso, presenti all'interno del cantiere".

L'attività di recupero dei rifiuti verrà effettuata utilizzando un impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il recupero consisterà nelle sole operazioni di frantumazione e vagliatura di tutti i rifiuti provenienti dalle demolizioni e di un trattamento di



deferrizzazione, necessario per la separazione della frazione ferrosa derivante principalmente dalle armature delle opere in calcestruzzo armato.

La quantità di rifiuti da trattare è stimata in complessivi 20.000 mc, pari a circa 30.000 tonnellate. La campagna di recupero avrà una durata massima di 120 giorni, per una capacità produttiva giornaliera di circa 250 tonnellate.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari - Olbia Tempio, con nota prot. n. 44624/XIV.10.1 del 23.9.2015 (prot. DGA n. 22474 del 22.10.2015) ha comunicato che <<... le aree interessate dal progetto, localizzate al di fuori degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR, non risultano sottoposte a vincolo paesaggistico in quanto non ricadono in area assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.6.1939 n.1497 e non è compresa tra i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004.

Considerato che l'intervento permette il riutilizzo di rifiuti consentendo di ridurre il consumo del territorio conseguente alle attività estrattive, che l'area interessata è ubicata a lato della carreggiata interessata dall'adeguamento e che la durata dei lavori è prevista per un tempo abbastanza limitato (120 gg), non si rilevano criticità>>.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nelle prescrizioni di seguito riportate:

1. nell'ambito della campagna di recupero dovranno essere trattati unicamente i rifiuti indicati nel progetto, corrispondenti a quelli indicati nell'autorizzazione dell'impianto mobile;
2. le operazioni di recupero (R5) dovranno essere effettuate dalla Società Proponente in conformità alle prescrizioni contenute nelle vigenti autorizzazioni dell'impianto mobile;
3. la messa in riserva (R13) dei materiali dovrà avvenire esclusivamente nell'area indicata in progetto, previa delimitazione e impermeabilizzazione della stessa;
4. la Società dovrà comunicare al Comune di Monti, alla Provincia di Olbia Tempio e al Dipartimento della Gallura dell'ARPAS il periodo previsto per la campagna di attività;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/10

DEL 17.11.2015

5. la campagna di recupero dovrà essere svolta, per quanto possibile, in concomitanza con le attività di demolizione, al fine di limitare la dimensione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
6. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
7. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
8. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento tramite copertura o bagnatura;
9. per quanto riguarda il rumore, dovranno essere rispettati i limiti vigenti all'avvio della campagna, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui alla parte quinta della Delib.G.R. n. 62/9 del 2008 (Attività rumorose e temporanee);
10. dovranno essere messe a punto idonee procedure di intervento da attuare in caso di sversamenti accidentali all'interno dell'area di trattamento in seguito a rilasci accidentali di materiali inquinanti;
11. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
12. al termine della campagna, il sito in cui le stesse attività si sono svolte, dovrà essere ripristinato e restituito agli usi originari.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, ubicato nel Comune di Monti (OT), presentato dalla Società Movistrade Cogefi Srl, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/10

DEL 17.11.2015

autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Monti, la Provincia di Olbia Tempio, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru